

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 105/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 792 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi GALLI, Maria Letizia PROIA, Davide MINOTTI e della società ASD EZIO SELLA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi GALLI, allenatore UEFA C, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Ezio Sella Academy, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, delle N.O.I.F., 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 4, comma 1, lett. e) ed f), e comma 2, lett. e) ed f), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, omesso di soddisfare le necessità fondamentali a livello educativo ed emotivo dei giovani atleti tesserati per la società A.S.D. Ezio Sella Academy, proferendo ripetutamente, in occasione delle gare e delle sedute preparatorie di allenamento della squadra categoria Pulcini, espressioni dal tenore volgare e blasfemo;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, delle N.O.I.F., 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché dal capo "Tabella Modalità di gioco categorie di base" del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'11.7.2025 e dagli artt. 4, comma 1, lett. i), e comma 2, lett. i), e 5 del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, I) per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, posto in essere comportamenti contrari alla piena inclusione nonché all'effettiva e paritaria partecipazione del minore sig. A.A. all'attività sportiva della società e segnatamente per avere ritenuto di non convocare il giovane atleta sig. A.A. alle gare ufficiali disputate dalla squadra della categoria Pulcini della A.S.D. Ezio Sella Academy in quanto interessato da difficoltà legate alla motricità maggiori rispetto ai compagni di squadra; II) nonché ancora per avere lo stesso, in data 7.1.2026, nel corso della riunione convocata a seguito delle doglianze espresse da alcuni genitori di minori tesserati per la società A.S.D. Ezio Sella Academy in relazione ai comportamenti assunti dal tecnico sig. Luigi Galli nel corso delle gare e degli allenamenti, rivolto alla madre del calciatore sig. A.A. un'espressione inopportuna;

Maria Letizia PROIA, all'epoca dei fatti Responsabile Safeguarding della società A.S.D. Ezio Sella Academy, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, lett. e) ed f), e comma 2, lett. e) ed f), 5 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere la stessa, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, omesso di garantire l'attuazione dei protocolli e delle misure finalizzate a creare un ambiente sano per tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva della società A.S.D. Ezio Sella Academy, omettendo di prestare la dovuta attenzione a fronte dei comportamenti lesivi della sensibilità dei giovani atleti militanti nella categoria Pulcini e contrari alle buone pratiche e finalità educative espresse dalla normativa sopra richiamata, posti in essere dal sig. Luigi Galli in occasione delle gare e delle

sedute preparatorie di allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Ezio Sella Academy, consistiti nell'aver tale tecnico proferito espressioni dal tenore volgare e blasfemo;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, lett. i), e comma 2, lett. i), 5 e 11, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni nonché dal capo "Tabella Modalità di gioco categorie di base" del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'11.7.2025, per avere la stessa, omesso di garantire l'attuazione dei protocolli e delle misure finalizzate a creare un ambiente sano ed inclusivo per tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva della società A.S.D. Ezio Sella Academy a fronte dei comportamenti contrari all'effettiva e paritaria partecipazione dei giovani atleti all'attività sportiva svolta dalla società da parte del sig. Luigi Galli, consistiti nell'aver tale tecnico ritenuto di non convocare il giovane atleta sig. A.A. alle gare ufficiali disputate dalla squadra della categoria Pulcini della A.S.D. Ezio Sella Academy in quanto interessato da difficoltà motorie maggiori rispetto ai compagni di squadra;

Davide MINOTTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ezio Sella Academy, in violazione:

- a) degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024–2025 e 2025–2026, comunicato solo in data 13.11.2025 a mezzo del portale servizi della F.I.G.C., raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, il nominativo del Responsabile Safeguarding mediante l'invio della relativa autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della società A.S.D. Ezio Sella Academy;
- b) degli artt. 4, comma 1, e 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, comma 8, del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024–2025 e 2025–2026, omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi della F.I.G.C., raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità a dette Linee Guida mediante l'invio della relativa autocertificazione sottoscritta quale legale rappresentante della società A.S.D. Ezio Sella Academy;
- c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 1, lett. e) ed f), e comma 2, lett. e) ed f), e 5 del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, omesso di soddisfare le necessità fondamentali a livello educativo ed emotivo dei giovani atleti tesserati per la società da lui presieduta, consentendo e/o comunque non impedendo al sig. Luigi Galli, di porre in essere comportamenti contrari alle buone pratiche ed alle finalità di cui alla normativa sopra richiamata, consistiti nell'aver tale tecnico proferito, in occasione delle gare e delle sedute preparatorie di allenamento della squadra categoria Pulcini della società A.S.D. Ezio Sella Academy, espressioni dal tenore volgare e blasfemo;
- d) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 4, comma 1, lett. i), e comma 2, lett. i), del Regolamento F.I.G.C. per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni e dal capo "Tabella Modalità di gioco categorie di base" del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 dell'11.7.2025, per avere lo stesso, omesso di prestare la dovuta attenzione alla situazione di disagio emotivo determinata dalle differenti capacità atletiche manifestate da un giovane atleta tesserato per la società da lui presieduta, consentendo e/o comunque non

impendendo al tecnico sig. Luigi Galli di non convocare il giovane atleta sig. A.A. alle gare ufficiali disputate dalla squadra della categoria Pulcini della società A.S.D. Ezio Sella Academy in quanto interessato da difficoltà motorie maggiori rispetto ai compagni di squadra;

ASD EZIO SELLA ACADEMY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Davide Minotti e Luigi Galli e per la quale la sig.ra Maria Letizia Proia ha svolto il ruolo di Responsabile Safeguarding;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi GALLI,
 - Sig.ra Maria Letizia PROIA,
 - Sig. Davide MINOTTI,
 - Società ASD EZIO SELLA ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Davide Minotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Luigi GALLI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria Letizia PROIA,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Davide MINOTTI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD EZIO SELLA ACADEMY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò

